



•ALERT•

18 DICEMBRE 2018

# Brexit e il contenziosista italiano: (almeno) fino al 31 dicembre 2020 potrebbe cambiare tutto e non cambiare nulla

## PREMESSA

Come noto, in esito al referendum del 23 giugno 2016, il Regno Unito ha espresso la volontà di recedere dall'UE.

Il 29 marzo 2017, applicando per la prima volta l'art. 50 del Trattato UE, il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di uscire dall'UE e, dopo lunghi negoziati tra gli esponenti comunitari e britannici, è stato elaborato un **progetto di accordo sulle modalità di recesso** (di qui, in breve, il "Progetto"), che, il 25 novembre scorso, è stato approvato dal Consiglio europeo e, nel breve periodo, dovrebbe essere esaminato dalla House of Commons.

Se il Parlamento inglese esprimerà parere favorevole, l'accordo sulle modalità di recesso verrà formalmente concluso a nome dell'UE dal Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo, ed entrerà così in vigore. Altrimenti, potrebbero prospettarsi due scenari alternativi: la revoca del recesso da parte del Regno Unito nei termini e con i modi previsti dalla Corte di Giustizia nella decisione dello scorso 10 dicembre (i.e.: CGUE 10 dicembre 2018, causa C-621/18) oppure la cessazione automatica dell'applicazione dei trattati comunitari nel territorio britannico, **entro il termine del 29 marzo 2019**, eventualmente prorogato.

Nel delineato quadro di riferimento, ci si propone di esaminare gli aspetti che, in caso di approvazione del Progetto, sarebbero suscettibili di incidere sulla concreta attività del contenziosista italiano, fornendo alcuni spunti di riflessione al riguardo.



## IL PROGETTO E LA PRATICA CONTENZIOSA

Prima di entrare nel vivo della trattazione, occorre ricordare che il Progetto prevede un c.d. "periodo di transizione", che decorrerà dall'entrata in vigore dell'accordo sulle modalità di recesso **sino al 31 dicembre 2020**.

Durante tale periodo, il diritto comunitario resterà generalmente applicabile nel Regno Unito, salve alcune eccezioni.

Ciò posto, si espongono brevemente i contenuti delle disposizioni del Progetto rilevanti per la pratica contenziosa (i.e.: artt. 66, 67, 68 e 69), collocate nel Titolo VI della Parte III:

- nel Regno Unito, la **legge applicabile** alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali sorte prima della fine del periodo di transizione verrà definita rispettivamente dal Reg. CE 593/2008 e dal Reg. CE 864/2007;
- nel Regno Unito, ai fini della determinazione della **giurisdizione**, con riferimento ai procedimenti instaurati prima della fine del periodo di transizione e ai procedimenti connessi si applicheranno, fra gli altri:
  - il Reg. UE n. 1215/2012 relativo alla competenza giurisdizionale negli ambiti civile e commerciale;
  - il Reg. CE 2201/2003 relativo alla competenza giurisdizionale negli ambiti matrimoniali e di responsabilità genitoriale;
  - il Reg. CE 4/2009 relativo alla competenza giurisdizionale in tema di obbligazioni alimentari;
- nel Regno Unito, il **riconoscimento** e l'**esecuzione** di decisioni rese in procedimenti instaurati prima della fine del periodo di transizione, di transazioni giudiziarie o di accordi conclusi o approvati prima della fine del periodo di transizione, nonché di atti pubblici formati o registrati prima della fine del periodo di transizione saranno regolati:



- dal Reg. UE 1215/2012 relativo al riconoscimento e all'esecuzione in materia civile e commerciale;
- dal Reg. UE 2201/2003 relativo al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale;
- dal Reg. CE 4/2009 relativo al riconoscimento e all'esecuzione in materia di obbligazioni alimentari;
- dal Reg. CE 805/2004 relativo al riconoscimento e all'esecuzione del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, sempre che la relativa certificazione sia stata richiesta al giudice d'origine prima della fine del periodo di transizione;
- la **notifica di atti giudiziari e stragiudiziali** in materia civile e commerciale nel Regno Unito sarà disciplinata dal Reg. CE 1393/2007, se, prima della fine del periodo di transizione, tali atti verranno ricevuti dalle autorità britanniche competenti;
- le richieste concernenti l'**assunzione di prove** nel Regno Unito, se ricevute dalle autorità britanniche competenti prima della fine del periodo di transizione, verranno regolate dal Reg. CE n. 1206/2001;
- nel Regno Unito, in caso di controversie transfrontaliere, si farà riferimento alla direttiva 2008/52/CE in tema di **mediazione** civile e commerciale, se, prima della fine del periodo di transizione, la mediazione verrà scelta dalle parti come metodo di risoluzione della lite oppure verrà disposta o proposta da un organo giurisdizionale;
- le **procedure di insolvenza** aperte nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione saranno regolate dal Reg. UE 848/2015;
- la disciplina sul procedimento europeo di **ingiunzione di pagamento** contenuta nel Reg. CE 1896/2006 si applicherà al Regno Unito, se la domanda di ingiunzione verrà presentata oppure il procedimento di opposizione potrà considerarsi instaurato prima della fine del periodo di transizione;
- il riconoscimento delle **misure di protezione in materia civile** rese da un'autorità britannica o da eseguirsi nel Regno Unito sarà regolata dal Reg. UE 606/2013, se, prima della fine del periodo di transizione, verrà rilasciato, dall'autorità emittente l'apposito certificato.

### ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'analisi del Progetto rende evidente che, fino al termine del periodo di transizione, praticamente nulla cambierà per il contenziosista italiano che si trovi dinanzi a controversie con profili di internazionalità coinvolgenti il Regno Unito.

Il "dopo" dipenderà dagli eventuali accordi che verranno stipulati tra l'UE e il Regno Unito. Al riguardo, nel **Libro Bianco del 12 luglio 2018**, il Regno Unito ha espresso la volontà di concludere, successivamente al recesso, un nuovo accordo relativo a svariati ambiti (i.e.: legge applicabile, giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni civili e commerciali, procedure di insolvenza e diritto di famiglia) e fondato sui principi stabiliti nella Convenzione di Lugano e sui successivi sviluppi registrati, a livello comunitario, nella cooperazione giudiziaria civile.

"Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi" ha scritto Tomasi di Lampedusa. C'è da sperare che, nonostante il cambiamento radicale rappresentato dall'uscita del Regno Unito dall'UE, per il contenziosista italiano tutto rimanga sostanzialmente com'è... e non solo fino al 31 dicembre 2020!

#### CONTATTI

**Luciano Castelli**

luciano.castelli@lcalex.it

**Silvia Monti**

silvia.monti@lcalex.it